

Ok il DL ‘Sicurezza Energetica’ ma necessari ritocchi alla gas release

Evitare il rischio di inefficacia della misura nella parte relativa alla riduzione delle tariffe di trasporto.



I prezzi energetici, nonostante il calo degli ultimi mesi, restano ancora più che doppi rispetto a quelli del periodo pre-crisi e molto più alti in Italia rispetto agli altri Paesi nostri competitor. Tutto ciò comporta una continua perdita di competitività per le imprese energivore del nostro Paese.

Il Decreto Legge “Sicurezza Energetica”, che in questi giorni è all’esame del Parlamento, contiene misure importanti per i settori energy intensive. Si tratta di misure strutturali volte a valorizzare le risorse del Paese e a rinforzare la competitività delle nostre imprese, come l’energy release (art. 1) e la gas release (art. 2).

Sulla norma relativa alla gas release, quella che prevede di valorizzare le estrazioni di gas nazionale destinandolo alle nostre industrie, sarebbero però necessari dei piccoli ma significativi miglioramenti.

È infatti previsto che il differenziale tra i proventi di aggiudicazione dei diritti sul gas ai clienti finali gasivori e il relativo costo riconosciuto dal GSE ai concessionari, sia utilizzato per la riduzione delle tariffe di trasporto gas a favore degli stessi clienti finali ammessi alla specifica procedura.

Andrebbe però riconsiderato il criterio di riparto di questa riduzione delle tariffe. L’attuale formulazione della norma prevede (articolo 2, comma 1, alinea 9) che l’ARERA determini le modalità di questa riduzione applicando un criterio pro quota basato sulle “quantità offerte” e ciò potrebbe rendere insignificante l’effetto della misura, rendendola di fatto inefficace.

Bisognerebbe invece assicurare un quadro normativo che sostenga le imprese nella partecipazione all’asta con la finalità di ricevere aggiudicazioni ed in modo da ristabilire l’equità della misura prevedendo di ripartire il differenziale economico tra le imprese che hanno contribuito a crearlo, ad esempio in base alle “quantità assegnate”.

In ogni caso, la scelta sul criterio pro quota maggiormente idoneo (sulla base delle quantità “offerte” o “assegnate”) per attuare questo riparto potrà ragionevolmente essere fatta solo in vista delle procedure, quando saranno noti i volumi di gas, i relativi costi di produzione asseverati e i prezzi forward del gas.

È pertanto opportuno che venga riservato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza

energetica il compito di fornire gli idonei indirizzi applicativi ad ARERA una volta che siano noti i necessari elementi di valutazione.